



Città di Piedimonte Matese

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (Approvato con delibera di Consiglio Comunale N° 35 del 26/11/2008)

SOMMARIO

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.
- Articolo 2 – Principi e finalità
- Articolo 3 – Responsabilità dell'impianto
- Articolo 4 – Limitazioni nell'utilizzo dell'impianto
- Articolo 5 – Accesso ai dati
- Articolo 6 – Pubblicità
- Articolo 7 – Uso delle telecamere
- Articolo 8 – Conservazione delle registrazioni
- Articolo 9 – Diritti degli interessati
- Articolo 10 – Sicurezza dei dati
- Articolo 11 – Comunicazione e diffusione dei dati
- Articolo 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Articolo 13 – Modifiche e trasmissione
- Articolo 14 – Ulteriori Centri di Controllo

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Piedimonte Matese, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Piedimonte Matese nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.

Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel Provvedimento di cui all'Art. 1.

Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616, dalla L. 07 marzo 1986 n° 65. e in particolare: identificazione, in tempo reale ed in tempo differito, di situazioni caotiche o di imminente pericolo dovute al traffico veicolare, in maniera tale da consentire un tempestivo intervento da parte della Polizia Municipale per prevenire – per contrastare-attività illecite o episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale nonché l'abbandono incontrollato di rifiuti in zone non autorizzate.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO

Nel rispetto del Documento in materia di protezione dei dati personali predisposto il Comune di Piedimonte Matese è ai fini del D.Lgs. n° 196/2003, titolare del trattamento dati.

Si individua quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Corpo di Polizia Locale , domiciliato in ragione delle funzioni svolte nella sede comunale.

Lo stesso é designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. e) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n° 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la sua diretta autorità.

Gli incaricati del trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

ARTICOLO 4 – LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'Art. 2.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n° 300, per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno essere collegati con altre banche dati.

E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a

conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Piedimonte Matese a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 5 – ACCESSO AI DATI

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi “dati sensibili” ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.

Ad ogni altro soggetto non indicato nel presente articolo, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ

La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

- a) la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposita news;
- b) comunicato stampa;

- c) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
- d) l'affissione del presente regolamento all'albo pretorio dell'amministrazione per mesi 6 (sei).
- e) diffusione al pubblico mediante depliant informativi

ARTICOLO 7 – USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell'impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Comando di Polizia Locale .

E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- 2) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Comando di Polizia Locale, da verificarsi immediatamente;
- 3) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

ARTICOLO 8 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede del Comando di Polizia Locale; in questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

Le immagini verranno conservate per un massimo di quarantotto (48) ore successive alla

registrazione presso il Comando di Polizia Locale, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, in tal caso il termine di conservazione non può mai superare i sette (7) giorni, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti o possono essere ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

ARTICOLO 9 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta: a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto o per delega procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere a persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica.

In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 – SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati in un locale della Polizia Locale appositamente predisposto presso il Comando.

Al locale hanno accesso solo gli appartenenti alla Polizia Locale di Piedimonte Matese e gli altri soggetti individuati nel precedente Art. 5; l'accesso di questi ultimi al locale è subordinato al consenso, anche in forma orale, del Responsabile del trattamento.

Il locale in parola dovrà essere non accessibile al pubblico.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Locale appositamente istruito nonchè, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile.

I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Responsabile, in apposita cassaforte all'interno del Comando di Polizia Locale .

ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Piedimonte Matese a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 2003 n° 196.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 12 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n° 241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art. 3.

ARTICOLO 13 – MODIFICHE E TRASMISSIONE

Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ed agli Organi di polizia giudiziaria indicati nel precedente dell'Art.5, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 14 – ULTERIORI CENTRI DI CONTROLLO

Il presente Regolamento può essere applicato al Centro di Controllo di ripresa situato e/o da situare presso il Comando Carabinieri di Piedimonte Matese.